



N. registrazione/dossier: BAV-412.00-00085/00058

---

# Garanzia dei diritti acquisiti per gli impianti a fune: art. 72 OIFT

## Aprile 2019

---

### Estensione

#### Basi legali

- Legislazione sugli impianti a fune dal 1.1.2007
- Art. 5 LIFT: Adempimento dei requisiti essenziali
- Art. 5 OIFT: Requisiti essenziali
- Art. 29 OIFT: Rapporti di periti
- Art. 52 OIFT: Pianificazione della manutenzione e rinnovo
- Art. 60 OIFT: Misure
- Art. 72 OIFT: Impianti esistenti
- Art. 73 OIFT: Controlli periodici

#### Ulteriori basi

- Norme SN EN e norme SIA
- Designazione di queste norme da parte dell'UFT
- Direttiva 4 dell'UFT

#### Premessa

Dal 1° gennaio 2007 l'UFT è l'autorità direttiva per tutti gli impianti a fune sottoposti a concessione federale. Fino ad allora per questi impianti l'UFT rilasciava soltanto le concessioni ed era l'autorità di vigilanza e di autorizzazione riguardo agli aspetti inerenti alla tecnica di trasporto a fune. Dal 1° gennaio 2007 si considerano impianti a fune anche le funicolari.

Fino al 1° gennaio 2007 era possibile rilasciare concessioni di lunga durata (ad es. per 50 anni o per durate differenti per le funicolari) o autorizzazioni d'esercizio cantonali a tempo indeterminato. Nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 l'articolo 72 OIFT prevedeva una disciplina intesa a garantire l'attuazione entro il 31 dicembre 2027 del passaggio a concessioni e autorizzazioni d'esercizio limitate nel tempo, ovvero della loro introduzione. Era stato appositamente stabilito un periodo transitorio così lungo affinché il tempo a disposizione fosse sufficiente per attuare il cambio di sistema. La durata di validità delle autorizzazioni esistenti era stata limitata, ovvero confermata, in modo che giungessero a scadenza entro il 31 dicembre 2027. Poiché dopo la revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2018 l'articolo 72 OIFT non prevede più alcun limite di validità, l'UFT riesaminerà, su domanda, le limitazioni cui sono state sottoposte le autorizzazioni (in applicazione dell'art. 74 cpv. 3 OIFT).

Un'autorizzazione d'esercizio rilasciata prima del 1° gennaio 2007 non perdeva pertanto la sua validità in seguito all'introduzione della nuova legislazione sugli impianti a fune e alla luce delle regole tecniche applicabili a quel momento (ad es. norme SN EN), né il cambiamento della normativa rendeva necessario procedere a un esame tecnico materiale dell'impianto e al nuovo rilascio di un'autorizzazione d'esercizio. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 18 LIFT, il cambio di sistema in sé non determinava

nessun obbligo per il gestore di adottare delle misure. L'autorizzazione d'esercizio rimaneva formalmente valida e i relativi diritti acquisiti sono garantiti.

Naturalmente dalla garanzia sono escluse le disposizioni d'esercizio e organizzative introdotte con la nuova legislazione, in particolare nelle sezioni 2, 3 e 4 (art. 41–54) OIFT, e con la designazione delle norme: tali disposizioni si applicano a prescindere dalla data di entrata in servizio dell'impianto.

### **Requisiti essenziali e disposizioni d'esecuzione**

#### **Sorveglianza della sicurezza durante l'esercizio (vigilanza continua)**

La garanzia dei diritti acquisiti per gli impianti esistenti non va al di là di quanto sopra esposto: con effetto dal 1° gennaio 2007 sono state abrogate le disposizioni d'esecuzione («libretti colorati»), con la sola eccezione – secondo l'articolo 73 OIFT – di quelle sui controlli periodici (n. 94 e 104 nonché allegato 2 dei libretti).

La sicurezza degli impianti esistenti deve essere garantita in ogni momento (art. 3 cpv. 3 e art. 18 LIFT). Il 1° gennaio 2007 un impianto esistente che rispettava le disposizioni dei libretti non diventava improvvisamente non sicuro, ovvero tale da non potersi più ritenere conforme alle disposizioni. Dunque non era necessario adeguarlo. Fintanto che la sicurezza era o è garantita e la manutenzione era o è effettuata correttamente (cfr. art. 73 OIFT), il gestore non aveva o ha l'obbligo di attivarsi. In altri termini, l'impianto poteva o può continuare a essere gestito conformemente alle disposizioni vigenti al momento in cui è stato costruito (libretti), purché l'obbligo di diligenza (art. 18 LIFT) lo consentisse o consenta e non vi fossero o siano altri motivi che impongono l'adozione di misure per escludere l'insorgere di eventuali pericoli per la sicurezza di persone o merci (art. 3 cpv. 3 LIFT e 60 OIFT). Possono costituire simili motivi ad esempio indicazioni del fabbricante o disposizioni dell'UFT derivanti dalla sua attività di vigilanza (art. 59 lett. f OIFT) o può trattarsi di misure adottate autonomamente (in seguito ad avvenimenti). In questi casi il gestore deve attivarsi se le verifiche dell'impianto condotte in ottemperanza all'obbligo di diligenza (art. 18 LIFT) lo richiedono. Nell'ambito della pianificazione degli interventi manutentivi l'impianto deve inoltre essere sottoposto a verifiche intese ad accertare eventuali divergenze rispetto ai requisiti essenziali e a valutare se, e in che misura, la sicurezza ne risulti pregiudicata (art. 52 cpv. 2 OIFT). Secondo l'interpretazione che dà l'UFT di questa disposizione, tuttavia, la sola modifica di una norma non determina in sé l'obbligo di una verifica, la quale s'impone unicamente se di potenziale rilevanza per la sicurezza. Pertanto, pur non sussistendo una garanzia assoluta dei diritti acquisiti, deve comunque essere data la presenza di circostanze di cui alla direttiva 4 dell'UFT (cfr. n. 4.3) perché si determini l'obbligo di una verifica.

#### **Modifiche sostanziali/trasformazioni (vigilanza preventiva)**

Per motivi quali l'installazione di nuove parti o per fini quali l'aumento del comfort può rendersi necessaria, o risultare auspicabile, una trasformazione dell'impianto. In questi casi per l'installazione, ovvero la trasformazione, si applicano le regole tecniche riconosciute, poiché la nuova parte, ovvero l'impianto, deve essere conforme agli articoli 5 LIFT e 5 OIFT; occorre parimenti considerare i punti di contatto tra la nuova parte e il resto dell'impianto, ossia esaminarli alla luce dei requisiti essenziali (art. 52 OIFT) e valutarne le ripercussioni sul resto dell'impianto o sull'esercizio (art. 29 cpv. 3 lett. b OIFT). Vanno identificate e valutate eventuali divergenze e adottate le misure del caso (art. 6a OIFT).

Anche in caso di trasformazione di impianti sottoposti alla legislazione previgente i diritti acquisiti sono quindi garantiti. La garanzia si limita tuttavia alle parti sulle quali la nuova parte d'impianto o il nuovo sottosistema, tenuto conto dei punti di contatto, non ha alcuna ripercussione (art. 29 cpv. 3 lett. b OIFT). In altri termini, a seconda dell'estensione del punto di contatto e delle sue ripercussioni sull'esercizio dell'impianto, si devono verificare anche altri componenti e sottosistemi e apportare gli adeguamenti del caso.

### **Conclusione**

- Fintanto che la sicurezza è garantita, gli impianti a fune sottoposti al diritto previgente (ossia realizzati prima del 2007) non devono essere adeguati.
- La stessa regola si applica, in caso di mutamento dei requisiti essenziali, anche agli impianti realizzati dopo il 2007.
- Le verifiche (art. 52 cpv. 2 OIFT) devono basarsi sulle vigenti norme designate dall'UFT. In caso di divergenze rispetto a queste ultime occorre valutarne la rilevanza per la sicurezza. Le misure che si dovessero rendere necessarie vanno realizzate dall'impresa di trasporto a fune sotto la propria responsabilità, a prescindere che l'impianto sia entrato in servizio prima o dopo il 1° gennaio 2007.
- In caso di trasformazione dell'impianto i nuovi sottosistemi o componenti di sicurezza, punti di contatto inclusi, devono essere installati e verificati secondo le nuove disposizioni, ossia secondo le regole tecniche riconosciute a quel momento.
- In caso di trasformazione di impianti sottoposti alla legislazione previgente, i diritti acquisiti restano garantiti, limitatamente alle parti sulle quali la nuova parte d'impianto o il nuovo sottosistema, tenuto conto dei punti di contatto, non ha alcuna ripercussione.